



COMUNE DI CORSIONE

PROVINCIA DI ASTI

Regolamento comunale di polizia mortuaria

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 16/10/2025

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI		24	Inumazioni e tumulazioni - Oneri
1	Oggetto del regolamento	25	Cremazioni
2	Responsabilità del Comune	26	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		27	Crematori
3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	28	Destinazione delle ceneri
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali	29	Dispersione delle ceneri
5	Obblighi del custode del cimitero	30	Affidamento dell'urna per la conservazione
CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI		31	Caratteristiche dell'urna
6	Disciplina del trasporto dei cadaveri	CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	32	Esumazioni ordinarie
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	33	Esumazioni straordinarie
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	34	Estumulazioni ordinarie
10	Trasporti funebri a carico del comune	35	Estumulazioni straordinarie
11	Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche	35 bis	Verbale delle operazioni
12	Trapianto terapeutico. Imbalsamazione	36	Autorizzazioni alle esumazioni ed estumulazioni
13	Rilascio del cadavere per motivi di studio	37	Divieto di atti rivolti a ridurre il cadavere
CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI		38	Traslazioni
14	Ricevimento dei cadaveri		
15	Sepoltura nei giorni festivi		
16	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico		
17	Divieti di ingresso nei cimiteri		

18	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri		
19	Riti religiosi all'interno dei cimiteri		
	CAPO V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI		
20	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	39	
21	Inumazioni e tumulazioni - Termini	40	Lavori privati nei cimiteri
22	Epigrafi	41	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
23	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	42	Occupazione temporanea del suolo
		43	Materiali di scavo
		44	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
		45	Opere private - Vigilanza - Collaudo Concessioni private nei cimiteri
			CAPO VIII - NORME FINALI
		46	
		47	Tutela dei dati personali
		48	Leggi ed atti regolamentari
		49	Abrogazione di precedenti disposizioni
		50	Pubblicità del regolamento
		51	Rinvio dinamico
		52	Vigilanza - Sanzioni
			Entrata in vigore
			Allegato 1: tipologie e manutenzione delle sepolture
			Allegato 2: cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni;

c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alle norme regionali;

i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Art. 2 – Responsabilità del Comune.

Il Comune mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

Non ci sono nella pianta organica del Comune addetti ai servizi cimiteriali/custode. Le relative funzioni vengono svolte dove possibile da ditte all'uopo incaricate

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5 – Obblighi del custode del cimitero.

1. Il Responsabile dei Servizi Demografici è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenerli costantemente a disposizione del pubblico:

a) una copia del presente regolamento;

b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.S.L.).

Art. 10 – Trasporti funebri a carico del Comune.

1. E' a carico del Comune ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:

a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;

b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;

c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

- e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;
- f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario.

Art. 11 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche.

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'A.S.L. abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 12 – Trapianto terapeutico. Imbalsamazione.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti."

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'A.S.L.

3. È consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'A.S.L.

Art. 13 – Rilascio del cadavere per motivi di studio.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 14 – Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) le salme delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 15 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 16 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico resi pubblici con appositi cartelli all'ingresso del cimitero.
2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.
3. La chiusura del cancello è automatizzata e regolata da un temporizzatore munito altresì di pulsante di emergenza sito all'interno del cimitero in prossimità del cancello.

Art. 17 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

Art. 18 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

m) chiedere l'elemosina od offerte;

n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500 euro.

Art. 19 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 21 – Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (A.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 – Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

Art. 23 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di ulteriori colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad una testa, debitamente intonacato.

4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

Art. 24 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei richiedenti (con esclusione dei casi previsti da questo regolamento).

2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei richiedenti.

3. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali a corredo della sepoltura.

Art. 25 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:

- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
- norme regionali

Art. 26 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 27 – Crematori.

Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 28 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 29 – Dispersione delle ceneri.

Si rimanda a quanto previsto nell'allegato n. 2 in calce la presente regolamento.

Art. 30 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

Si rimanda a quanto previsto nell'allegato n. 2 in calce la presente regolamento.

Art. 31 – Caratteristiche dell'urna.

Si rimanda a quanto previsto nell'allegato n. 2 in calce la presente regolamento.

CAPO VI**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****Art. 32 – ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno dopo un decennio dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco; le fosse, liberate dai resti del feretro, vengono utilizzate per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità o per almeno cinque anni.
3. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno e per il trasferimento del cimitero.
4. In ossequio alla D.G.R. n.115-6947 del 05/08/02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.
5. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o colombari posti nel recinto del cimitero ed avuti in concessione di trasporto in altro Comune. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura, con nome e cognome del defunto. In alternativa gli stessi potranno decidere di cremare i resti e disporre delle ceneri come previsti dal presente regolamento.

Art. 33 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per il trasporto in altra sepoltura o per cremazione.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria.
3. Salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, in ossequio alla D.G.R. n.115-6947 del 5/8/02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, se sono trascorsi più di due anni dalla morte

della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali (mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/9. Se invece sono trascorsi meno di due anni, occorrerà richiedere preventivo parere alla S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., se la morte non è dovuta a malattia contagiosa la predetta struttura concederà parere favorevole, mentre in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione, legata al decesso per malattia infettiva contagiosa, non ricorre nel caso di estumulazioni straordinarie. Tutte le esumazioni straordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

4. Se la salma non è completamente decomposta, deve essere interrata in una fossa del campo comune o su richiesta trasportata al forno crematorio per la cremazione.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/9/1982, devono essere smaltiti nel rispetto di detta normativa.

Art. 34 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco, ma su richiesta dei parenti o nei casi di decadenza, possono essere effettuate, per la riduzione in resti dopo che siano trascorsi almeno trenta anni dalla sepoltura.

2. Le salme non mineralizzate nei feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere o cremate.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni di oltre trenta anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario come previsto dal precedente articolo 32.

5. In ossequio alla D.G.R. n.115-6947 del 5/8/02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Art. 35 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle, previa autorizzazione del Sindaco, destinate alla cremazione le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie.

2. In ossequio alla D.G.R. n.115-6947 del 5/8/02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Art. 35 bis – VERBALI DELLE OPERAZIONI – CONFERIMENTO MATERIALI DA SMALTIRE

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

3. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è conferito all'azienda che cura la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei modi previsti dalla normativa e dalla natura stessa dei rifiuti.

4. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 36 – AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. ONERI

1. Tanto le esumazioni quanto le estumulazioni a richiesta di privati sono autorizzate dal Sindaco sulla base di una istanza da presentarsi all'ufficio di stato civile, unitamente alla ricevuta del pagamento della corrispondente somma prevista dal vigente tariffario. Dette operazioni devono essere effettuate dal Comune o da Suo delegato.
2. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.
3. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

Art. 37 – DIVIETO DI ATTI RIVOLTI A RIDURRE IL CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere ai sensi dell'art. 410 del Codice Penale.

Art. 38 - TRASLAZIONI

1. IL Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura ed alla cremazione, sempreché, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 39 – Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.

3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

Art. 40 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 29 è prodotta al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.
2. In caso di necessità di accedere all'interno del cimitero con mezzi per l'esecuzione dei lavori, deve essere presentata specifica richiesta al Comune, indicando il periodo e la targa del mezzo utilizzato con recapito telefonico.
3. Il Comune, qualora non ravvisi impedimenti, autorizza l'accesso dei mezzi di cui al comma precedente, salvo disporre eventuali sospensioni in caso di ragioni ostative, quali ad esempio funerali.

Art. 41 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

Art. 42 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

Art. 43 – Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro che sarà indicato dall'ufficio tecnico del Comune all'atto di rilascio del provvedimento autorizzativo.

2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

4. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a 500,00 euro.

Art. 44 – Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 45 – Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private sono regolate dall'allegato 1) del presente regolamento.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 46 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 47 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Sono parti integranti ed essenziali del presente regolamento gli allegati intitolati:

- TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
- CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

i quali contengono norme che per mere esigenze sistematiche sono state riportate distintamente all'articolato precedente contenente precetti di carattere generale.

Art. 48 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 49 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 50 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 51 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

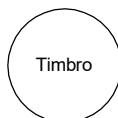
Art. 52 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data ;
 - la detta deliberazione è stata pubblicata:
 - mediante affissione all’albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
 - nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*);per 15 giorni consecutivi dal al ,
- con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....

....

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 1 Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata; -la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. È ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.
11. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 2

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata: a) in novantanove anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in trenta anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali; c) in trenta anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali
3. Alla scadenza del periodo originario di concessione, è ammesso il rinnovo, su istanza degli aventi titolo, per un ulteriore periodo di durata pari a quella iniziale, subordinatamente al pagamento del canone di concessione vigente secondo la tariffa approvata. È altresì consentito, in alternativa, il rinnovo per un periodo di durata pari alla metà di quello originario. In tal caso, si applica una tariffa agevolata, determinata dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.
4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto di concessione.

Articolo 3

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi è data in ogni tempo se nel cimitero sono presenti più di dieci loculi liberi altrimenti solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossari;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Articolo 4

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario [fondatore del sepolcro] e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della

concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni del fondatore del sepolcro [titolare della concessione] depositata presso il servizio di polizia mortuaria la quale potrà avvenire previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto [senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate].

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 5

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 6

Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro tre anni dalla data di stipula dell'atto di concessione ed alla esecuzione delle opere entro i tre anni successivi al rilascio del titolo a costruire, pena la decadenza senza rimborso del prezzo della concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi ai termini predetti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 7

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari

secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11. Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 8

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1.- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso per ogni anno di residua durata della concessione di una somma pari a $1/30^{\circ}$ se la durata della concessione era di anni 30 o di $1/40^{\circ}$ se la durata prevista nella concessione era di anni 40, della tariffa in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 9

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere entro i tre anni dall, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di anni 99 o perpetue ad $1/99^{\circ}$ della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 20% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Articolo 10

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di anni 99, in misura pari a 1/99° della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Articolo 11

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni o perpetue, in misura pari ad 1/20 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 12

Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

Articolo 13

Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dal presente regolamento;

- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art.6;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 7 comma 11 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili a cura del Responsabile del Servizio.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 13

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 14

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

ALLEGATO 2

NORME GENERALI

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente allegato disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale, ad integrazione:

del vigente regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali;

del regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285;

della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;

della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” ;

della legge regionale - Piemonte – 3 agosto 2011, n.15, recante: “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” e dal Regolamento di attuazione dell’art.15 della predetta legge approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n.7/R.

dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto:

“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;

dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica.

- 2) Il Comune adotta politiche incentivanti la cremazione e rinuncia pertanto all'applicazione di tariffe per l'affido e la dispersione delle ceneri, applicando le tariffe solo a fronte di altre prestazioni (tumulazione e inumazione delle urne cinerarie nel cimitero comunale) già previste.

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali:

2.a sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto tramite:

-testamento olografo, scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore (non è valido il testamento scritto a macchina o a carattere stampatello perchè l'autografia serve a provare l'autenticità del documento);

- testamento pubblico ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni;
- testamento segreto che può essere scritto sia dal testatore che da una terza persona ed il notaio e i testimoni intervengono solo al momento del ricevimento.

Al momento del decesso del testatore tutte le predette forme di testamento per essere attuate devono essere rese eseguibili nelle forme previste dal Codice Civile.

2.b in mancanza di disposizione testamentaria, sulla base della volontà manifestata dai familiari del defunto, secondo questo ordine:

- coniuge (anche separato, o il soggetto superstite di un'unione civile regolarmente iscritta nell'apposito registro delle unioni civili;
- in mancanza del coniuge del defunto o del soggetto superstite di un'unione civile regolarmente iscritta nell'apposito registro delle unioni civili, il parente più prossimo in linea retta e collaterale fino al sesto grado, individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, ovvero, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, tutti gli stessi all'unanimità;
- sono esclusi gli affini.

Per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

Al fine di ottenere tale autorizzazione i familiari del defunto presentano istanza su specifico modello predisposto dal competente Ufficio Demografico, contenente la contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà del defunto in merito alla cremazione;

2.c per coloro che, al momento del decesso, risultano regolarmente iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, sulla base di una dichiarazione, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni. La dichiarazione deve inoltre essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

3. In apposito registro, anche informatico, sono annotate a cura dell'ufficiale dello stato civile, tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

4. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

5. È anche possibile procedere alla cremazione di un cadavere dopo un primo periodo di sepoltura seguendo le procedure previste dall'art.79 del D.P.R. 285/1990.

In tal caso occorre presentare domanda in bollo al Sindaco allegando una certificazione medica che escluda il sospetto di morte dovuta a reato (o nulla osta dell'autorità giudiziaria), atti o documenti dai quali risulti la volontà alla cremazione (testamento o dichiarazione del defunto convalidata dall'Associazione che ha tra i propri fini quello della cremazione, oppure manifestazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi). Competente a rilasciare la relativa autorizzazione è l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale il cadavere è stato precedentemente tumulato o inumato.

Per l'autorizzazione alla cremazione di cadavere il riferimento è il D.P.R. 285/1990 (così come disposto dalla Legge Regione Piemonte 31/10/2007, n.20) e, pertanto, le disposizioni qui contenute si applicano ai soggetti deceduti dopo l'entrata in vigore dello stesso (26 ottobre 1990). Per i deceduti prima di tale data, non è possibile procedere alla cremazione se non esiste la volontà espressa del de cuius. Però, in considerazione del fatto che dopo 20 anni di tumulazione e 10 anni di inumazione non si è più in presenza di cadavere ma di resti mortali, la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei è sempre ammessa secondo quanto stabilito dall'art.3 del D.P.R.15 luglio 2003, n.254 e non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni; si prescinde inoltre da ogni valutazione diretta od indiretta della volontà del defunto, ma si richiede solo l'assenso dei familiari espresso attraverso l'istanza alla cremazione, in quanto non può prendersi in considerazione la volontà del defunto seppure "riferita" dai familiari.

6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Asl del luogo di amputazione, come previsto dall'art.3 del D.Lgs. 15/07/2003, n.254.

7. L'autorizzazione ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia stata corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso dal Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'ASL competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 – Identità delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)*

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 4 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 5 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Su segnalazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali che constata l'insufficienza di sepolture nei Cimiteri, l'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci (10) anni o dei resti mortali/resti ossei tumulati dal almeno venti (20) anni o allo scadere della concessione dei siti in terra/manufatti cimiteriali che li accolgono.

2. Per la cremazione è necessario l'assenso dei familiari così come individuati nell'art.2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento. Solo in caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione dopo trenta (30) giorni di pubblicazione di specifico avviso all'Albo Pretorio on line del Comune, affisso anche all'ingresso del Cimitero di competenza ed in corrispondenza delle singole inumazioni/tumulazioni interessate. Il silenzio da parte dei familiari equivale ad assenso al trattamento previsto.

Art. 6 – Crematori.

1. Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente dimensioni massime di centimetri ventiquattro (24) di larghezza, centimetri cinquanta (50) di lunghezza e centimetri venticinque (25) di altezza. L'urna cineraria deve essere realizzata in materiale non deperibile, resistente ed infrangibile in relazione alla destinazione (Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 14, punto 1) e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. In caso di affidamento l'urna cineraria deve essere sigillata e collocata in apposito luogo circoscritto all'interno dell'abitazione con le necessarie garanzie contro ogni profanazione, asportazione, apertura e/o rottura accidentale e che garantisca nel tempo l'integrità delle ceneri rispetto al contatto con liquidi e fonti di calore, così da non alterarle.

3. L'affidatario deve assicurare la corretta custodia delle ceneri dal punto di vista

amministrativo.

4. L'urna cineraria da inumare deve essere realizzata in materiale non deperibile, al fine di evitare la fattispecie della dispersione anziché della conservazione delle ceneri.

Art. 8 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi o in cellette ossario all'interno dei cimiteri comunali, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) inumate all'interno del cimitero nelle apposite aree avute in concessione qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano, escludendo il campo comune a salvaguardia dell'individualità della sepoltura;
 - c) disperse secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento;
 - d) consegnate al soggetto affidatario.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna cineraria, rispondente alle caratteristiche indicate al precedente articolo 7 del presente Regolamento, affinché possano essere tumulate, inumate o affidate ai parenti.
3. A seguito di manifesta volontà del defunto ovvero di richiesta degli altri soggetti titolati in base all'articolo 11, comma 1, del presente Regolamento, il responsabile del servizio autorizza i trasporti di ceneri da o per uno Stato estero.

Art. 9 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» e dalla Legge Regione Piemonte 31/10/2007 n.20, la quale all'art. 2, comma 5, dispone che la volontà del defunto sia comprovata mediante disposizione testamentaria con le modalità già richiamate nel presente Regolamento all'art.2, comma 2, lett.a), o dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art.11 del presente regolamento.
2. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono autorizzate dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero ove sono tumulate/inumate le ceneri.
3. L'affidamento delle ceneri può essere concesso solo se vi sia espressa accettazione da parte dell'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposito verbale.
4. Il trasporto dell'urna cineraria ai fini dell'affidamento non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto di cadavere, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 10 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse,

nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 11 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non consente l'individuazione dell'affidatario, l'urna cineraria è tumulata, a titolo oneroso, a spese degli stessi mediante concessione di loculo/celletta ossario nel cimitero.

Art. 12 – Cinerario comune e targa con generalità dei defunti cremati.

(L.R. n. 20/2007, artt. 4 e 7)

1. Nel cimitero comunale è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa individuato all'interno del cimitero comunale. E' costituito da un manufatto unico nel Cimitero. Nella stessa area è individuata una zona in cui disperdere le ceneri.

2. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse per un periodo di trenta (30) anni, rinnovabile per ulteriori quindici (15) anni su richiesta degli aventi titolo. Decorso i termini di cui al precedente comma, i Servizi Cimiteriali possono rimuovere la targa, mentre resta inalterato l'obbligo della conservazione dei registri di cui al precedente articolo 2, comma 3 del presente regolamento. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 13 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. In presenza di volontà del defunto le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario comune appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;

b) in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale (denominata "roseto"), situata in

prossimità del cinerario comune;

2. in natura: nelle aree private la dispersione deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, con il consenso scritto dei proprietari e non può dare luogo ad attività di lucro; il territorio del Comune non dispone di parchi, terreni, montagne, mare o laghi idonei alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007, n.20.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), negli edifici o altri luoghi chiusi, in aria (al vento).

4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, sempre che tale volontà sia stata manifestata all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione alla cremazione. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

6. La persona che esegue la dispersione deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale sottoscritto dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzate.

7. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

9. In caso di dispersione delle ceneri in Comune diverso da questo Comune, la persona che la esegue è tenuta a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci (10) giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

10. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Qualora questa avvenga nell'area verde appositamente predisposta all'interno del Cimitero Comunale, l'affidatario deve preventivamente concordare con il responsabile della struttura cimiteriale tempi e modalità della cerimonia.

11. Sono eseguite a titolo gratuito le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 11, comma 1 – lett. e).

Art. 14 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

2. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 15 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 7.

2. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia volontà del defunto espressa per iscritto in vita dal defunto secondo le modalità già richiamate nel presente Regolamento all'art.2 ovvero sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o inumate provvisoriamente, in attesa di ottenerne l'affidamento, sempre che tale volontà sia stata manifestata all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione alla cremazione.

4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

5. I soggetti di cui al comma 2 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate/inumate le ceneri, su modello predisposto dal Comune e l'autorizzazione verrà redatta in triplice copia di cui: una conservata dal Comune di decesso o di tumulazione/inumazione delle ceneri, una dal responsabile dell'impianto di cremazione e una dall'affidatario dell'urna cineraria.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. Sono vietati, salva diversa esplicita disposizione normativa in merito, la dispersione e l'affidamento dell'urna cineraria contenente ceneri provenienti:

8.a dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni od estumulazioni;

8.b dalla cremazione dei cadaveri derivanti da esumazioni od estumulazioni straordinarie.

Art. 16 – Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza al fine di ottenerne l'autorizzazione al trasporto, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. In caso di trasferimento dell'affidatario delle ceneri: verso altro Comune italiano, il medesimo deve comunicare preventivamente tale evento sia al Comune di provenienza sia al Comune di nuova destinazione; all'estero, il medesimo deve comunicare preventivamente tale evento sia al Comune di provenienza sia alla Rappresentanza Diplomatica Italiana all'estero territorialmente competente in base alla nuova residenza, fatte salve le eventuali comunicazioni a suo carico previste dalla legge dello Stato di destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 17 Recesso dall'affidamento. Rinvenimento di urne. *(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)*

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la loro tumulazione/inumazione ovvero per la dispersione nel cinerario appositamente predisposto all'interno del Cimitero Comunale, oppure provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate ai Servizi Cimiteriali che, in assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta (90) giorni dal ritrovamento, provvederanno d'ufficio alla dispersione nel Cinerario Comunale.

4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a comunicarlo a questo Comune.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 18 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Art. 19 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 20 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente allegato al regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 21 – Pubblicità.

1. Copia del presente regolamento e dei suoi allegati, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 23 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente allegato al regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.